

**PACCHETTI TURISTICI E
TRASPORTO DI PASSEGGERI
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE DEL DECRETO
"CURA ITALIA"**

LAW FED

STUDIO LEGALE
ANTONINI

FONDATA DALL'AVV. BENIAMINO ANTONINI NEL 1938

LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 27/2020

La legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge "Cura Italia" introduce l'**art. 88 bis** recante "**Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**".

La disposizione apporta alcune **modifiche** alla disciplina emergenziale concernente i **pacchetti turistici** e il **trasporto di passeggeri**, già normati dall'abrogato d.l. n. 9/2020.

Quali sono **le conferme** e quali, invece, **le novità** rispetto al d.l. 9/2020 e al decreto "Cura Italia"?

I PACCHETTI TURISTICI:

l'introduzione dell'impossibilità sopravvenuta

In forza dell'art. 88 *bis*, comma 1, ricorre la **sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione (da parte del viaggiatore)**, in relazione ai contratti di pacchetto turistico stipulati da:

- A. coloro che, positivi al virus COVID-19 o meno, si trovano in **quarantena** o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva;
- B. i **residenti** o **domiciliati** in una **"zona rossa"**;
- C. coloro che hanno **programmato un viaggio** o un soggiorno con partenza o arrivo **in una "zona rossa"**;
- D. gli intestatari di un pacchetto turistico, acquistato in Italia, ed avente come **destinazione uno Stato estero, dove è impedito o vietato lo sbarco**, l'approdo o l'arrivo, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

I PACCHETTI TURISTICI: la conferma del diritto di recesso in capo al viaggiatore

- L'art. 88 *bis*, comma 6, conferma la **possibilità per il viaggiatore**, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, **di esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico** da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena, di permanenza domiciliare fiduciaria, o di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. "zone rosse").
- Il diritto di recesso si esercita secondo le **modalità previste dall'art. 41 del Codice del Turismo**.

(segue) CONSEGUENZE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

A differenza di quanto previsto dall'abrogato d.l. 9/2020, laddove il viaggiatore eserciti il diritto di recesso, il *tour operator* può:

- A. **rimborsare** integralmente il prezzo corrisposto dal viaggiatore, **previa detrazione delle adeguate spese sostenute**, conformemente a quanto previsto dall'art. 41, commi 4 e 6, del Codice del Turismo;
- B. offrire al viaggiatore un **pacchetto turistico sostitutivo** di qualità equivalente o superiore, ma **anche inferiore**, con restituzione, in tale ultima ipotesi, della differenza di prezzo;
- C. emettere, **anche per il tramite dell'agenzia venditrice**, un **voucher** di importo pari al rimborso spettante, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'art. 41, co. 6, del Codice del Turismo, il rimborso è corrisposto o il *voucher* è emesso **allorquando il *tour operator* riceve il rimborso o il *voucher* da parte dei singoli fornitori** dei servizi turistici, e comunque **non oltre il termine di 60 giorni dalla data prevista per l'inizio del viaggio**.

I PACCHETTI TURISTICI: l'introduzione del diritto di recesso in capo al *tour operator*

- L'art. 88 *bis*, comma 7, introduce una **specifica ipotesi di recesso per il *tour operator***, in relazione ai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti individuati dal comma 1:
 - A. se la destinazione è uno **Stato estero ove è impedito o vietato lo sbarco**, l'approdo o l'arrivo, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19;
 - B. oppure se l'**esecuzione del contratto è impedita**, in tutto o in parte, da **provvedimenti** adottati a causa di tale emergenza dalle **autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri**.
- Le conseguenze dell'esercizio del diritto di recesso da parte del *tour operator* sono analoghe a quelle previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore (rimborso, pacchetto sostitutivo, *voucher*).

IL TRASPORTO DI PASSEGGERI: le conferme della l. 27/2020

La legge di conversione conferma:

- **che sussiste impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione di trasporto** per i soggetti che si trovano nelle situazioni già esplicitate dal precedente art. 28, d.l. 9/2020 (ossia, soggetti in quarantena, residenti o con destinazione in "zona rossa", intestatari di titoli di viaggio verso Stati esteri ove è impedito lo sbarco) (art. 88 *bis*, comma 1);
- **l'onere del trasportato di comunicare al vettore** il ricorrere di una delle predette situazioni, entro il termine di 30 giorni, allegando il titolo di viaggio (art. 88 *bis*, comma 2).

IL TRASPORTO DI PASSEGGERI:

le novità della l. 27/2020

La legge di conversione:

- **modifica il termine entro cui il vettore provvede al rimborso o all'emissione del voucher** in favore del passeggero, ampliandolo da 15 a **30 giorni** (art. 88 *bis*, comma 3);
- introduce la **possibilità per il vettore di esercitare il diritto di recesso dal contratto di trasporto** stipulato con uno dei soggetti che si trovano in una delle particolari situazioni di cui al comma 1, laddove la prestazione di trasporto dedotta nel contratto non possa essere eseguita in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: in tal caso, il vettore dà tempestiva notizia al passeggero e, entro i successivi 30 giorni, procede al rimborso del prezzo o all'emissione di *voucher* da utilizzare entro un anno dall'emissione.

ULTERIORI PRECISAZIONI per i pacchetti turistici e per i contratti di trasporto e di albergo

- Le disposizioni dell'art. 88 *bis* trovano applicazione anche laddove il contratto di pacchetto turistico, di trasporto o di albergo siano conclusi per mezzo di un'**agenzia di viaggio** o di un **portale di prenotazione** (art. 88 *bis*, comma 10).
- Per tutti i rapporti inerenti i contratti di pacchetto turistico, di trasporto o di albergo, instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 20 settembre 2020, nell'intero territorio nazionale, se la **prestazione** del *tour operator*, del vettore o dell'albergatore **non possa essere eseguita** a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è ammissibile l'emissione di **voucher**, anche laddove si tratti di **prestazioni da rendere all'estero o in favore di contraenti esteri** (art. 88 *bis*, comma 11).
- L'emissione del **voucher** da parte del *tour operator*, del vettore o dell'albergatore **non richiede l'accettazione** da parte del destinatario (art. 88 *bis*, comma 12).